



COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Ufficio del SindacoUnione dei Comuni
CITTÀ DELLA MAIELLA

Sant'Eufemia a Maiella, li 23/02/2026

Nr. 03/2026 Registro Ordinanze

Oggetto:	CHIUSURA STRADA INTERCOMUNALE "PEDEMONTANA MORRONE"
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio comunale e l'area del Massiccio del Morrone sono stati interessati da abbondanti precipitazioni nevose, associate a rialzo termico e vento in quota;

VISTO il bollettino valanghe diramato dal Meteomont dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con Servizio Meteorologico dell'Aeronautica militare n.340/2026 del 21/02/2026 con validità 48 ore indica un grado di pericolo marcato pari a 3 (scala europea del pericolo valanghe);

CONSIDERATO che la strada intercomunale denominata "Pedemontana Morrone", nel tratto ricadente nel territorio del Comune di sant'Eufemia a Maiella, è esposta al potenziale distacco di masse nevose dai versanti sovrastanti in quanto attraversata da siti valanghivi (Es. Rava del Confine) così come riportati nella Carta di Localizzazione del Pericolo Valanghe (CLPV) approvata con DGR n. 559/2021;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità con specifico riferimento ai siti interessati dal rischio valanghe sulla scorta della Carta di Localizzazione del Pericolo Valanghe (CLPV) approvata con DGR n. 559/2021 laddove gli stessi interessano infrastrutture pubbliche.

CONSIDERATO che sussiste una situazione di rischio non fronteggiabile con strumenti ordinari;

RITENUTO che ricorrono i presupposti di contingibilità ed urgenza;

RITENUTO per quanto sopra che si rende necessaria una regolamentazione della fruibilità di detta Strada, avendo ricevuto segnalazione relativamente alla frequentazione della strada intercomunale denominata "Pedemontana Morrone", da biker, escursionisti ed automezzi;

VISTI

- gli artt. 50, comma 5, e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- la Legge Regionale Abruzzo 7 dicembre 2020, n. 36 (Sistema regionale di Protezione Civile);
- il Piano Comunale di Protezione Civile vigente;
- La Carta della Localizzazione di Pericolo Valanghe (C.L.P.V.) della Regione Abruzzo

ORDINA

1. La chiusura immediata e totale al traffico veicolare e pedonale della strada intercomunale "Pedemontana Morrone", ulteriormente identificata con il sentiero Q7 nella cartografia della sentieristica ufficiale del Parco Nazionale della Maiella con decorrenza immediata e fino a revoca espressa del presente provvedimento.
2. Il divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi impegnati in attività di Protezione Civile, previa verifica delle condizioni minime di sicurezza.
3. L'installazione di idonea segnaletica di chiusura, barriere e ogni ulteriore dispositivo necessario a impedire



P.zza della Vittoria, 6 - 65020 Sant'Eufemia a Maiella
Tel. 085920116 – EMAIL protocollo@comune.santeufemiaamaiella.pe.it
Codice Fiscale 81000470682



COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Ufficio del Sindaco



Unione dei Comuni
CITTÀ DELLA MAIELLA

l'accesso al tratto interdetto.

4. La vigenza della presente ordinanza al perdurare del rischio “3 Marcato” - “4 Forte” – “5 Molto Forte” secondo la Scala Europea del pericolo valanghe riportata nei bollettini Meteomont con specifico riferimento al Comune di Sant'Eufemia a Maiella rinvenibile sul sito: <https://meteomont.carabinieri.it/home>.
5. A tutti gli avventori di consultare preliminarmente il sito <https://meteomont.carabinieri.it/home> o comunque di assumere certezza d'informazioni in merito al grado di rischio valanghe vigente sul territorio del Comune di Sant'Eufemia a Maiella.

AVVERTE

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- che l'inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio online;
- la trasmissione alla Prefettura di Pescara, alla Questura competente, ai Carabinieri, al Servizio 118, all'Ente Parco Nazionale della Maiella, ai Comuni confinanti e alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile;
- la massima diffusione tramite sito istituzionale e canali informativi comunali.



Il Sindaco
(Dr. Francesco CRIVELLI)
Francesco Crivelli

